

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1985

Presidenza del Presidente VALITUTTI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni pe l'assetto dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica» (1389), approvato dalla Camera dei deputati

**(Discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
BOGGIO (DC)	11, 12
FERRARA SALUTE (PRI), relatore alla Commissione	2, 3, 13
GRANELLI, ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica	7, 11, 12
MITTERDORFER (S.V.P.)	11
SPITELLA (DC)	6, 11
ULIANICH (Sin. Ind.)	5
VALENZA (PCI)	6, 7

«Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori» (1402), d'iniziati-

va dei deputati Portatadino ed altri; Ferri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

**(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione	Pag. 14, 16, 17 e <i>passim</i>
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione	16, 17, 18 e <i>passim</i>
MEZZAPESA (DC)	15, 16, 26
SCOPPOLA (DC)	17
SPITELLA (DC)	15, 17, 23 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.)	16, 17, 22 e <i>passim</i>
VELLA (PSI)	16, 24, 25 e <i>passim</i>

«Norme sul calendario scolastico» (1320)

**(Rinvio della discussione)**

PRESIDENTE	31
------------	----

«Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la sub-concessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Università di Pisa» (1404), d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

**(Rinvio della discussione)**

PRESIDENTE	31
------------	----

*I lavori hanno inizio alle ore 10,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Disposizioni per l'assetto dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica» (1389)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'assetto dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ferrara Salute di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FERRARA SALUTE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per il provvedimento in esame non c'è bisogno di spendere molte parole circa la sua necessità. Il Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica - anche se non c'è bisogno di dirlo - si trova di fronte ad una carenza sostanziale di strumenti umani ed operativi, di studio e di attività. Quindi, prima ancora che venga approntata - quando verrà - una revisione della natura e della struttura di questo Ministero (e con «natura» mi riferisco all'avere o no un portafoglio) c'è bisogno di fornire agli uffici del Ministero la struttura di collaborazione senza la quale il lavoro, che pure è estremamente complesso, per la natura della competenza e per la varietà della sua distribuzione nei vari rami della vita italiana, non può essere seriamente portato avanti. Ma, ripeto, non desidero spendere altre parole su questi problemi che sono già stati affrontati in prima lettura alla Camera dei deputati da tutti i principali Gruppi della VIII Commissione, sia pure con esiti diversi, visto che il Gruppo comunista si astenne. Tutti comunque furono concordi nel dire che questo provvedimento non risolve le più grandi questioni di struttura del Ministero.

La sostanza del provvedimento consiste nella possibilità, da parte del Ministro, di: «attribuire incarichi speciali, con contratti di diritto privato, ad esperti altamente specializzati nei problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica, nel numero massimo di dieci unità». Al secondo comma dell'articolo 1 si dice che: «Detti esperti sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio».

Leggo questo comma che può sembrare logico perchè alla Camera furono avanzate delle eccezioni di inutilità di questa norma. Credo invece che, trattandosi del Ministero della ricerca scientifica, sia necessario rispettare il segreto d'ufficio per collaboratori a contratto

privato in una materia che può presentare molto spesso casi in cui necessiti il segreto. Teniamo conto che la ricerca scientifica e tecnologica e le sue iniziative sono aperte sia sul fronte dell'attività industriale, sia di quella civile, sia di quella militare.

Alle persone scelte dal Ministro viene attribuita una remunerazione da stabilirsi: «di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale».

Questo disegno di legge è tutt'altro che privo di precedenti e di analogie nell'attuale legislazione. Per quanto riguarda la possibilità di nominare un gruppo di esperti per l'attuazione della propria attività di competenza, abbiamo il precedente principale del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, che all'articolo 3 prevedeva che: «Il Ministro del bilancio e della programmazione economica può assumere, previo conforme parere del consiglio tecnico-scientifico, istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, persone altamente specializzate nei problemi attinenti alla programmazione economica e alla politica dei prezzi. L'assunzione è effettuata con contratti di diritto privato, per incarichi speciali». Come vedete, il testo di questo decreto-legge ha ispirato quello del disegno di legge al nostro esame.

Per quanto riguarda la remunerazione, cioè l'individuazione dei compensi in base alla qualificazione professionale, abbiamo invece il riferimento preciso del sesto comma dell'articolo 4 della legge finanziaria per il 1982 concernente il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica istitutivo del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Nel sesto comma dell'articolo 4 si afferma appunto che la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione è in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame stabilisce che il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può attribuire incarichi speciali con contratti di diritto privato ad esperti altamente specializzati, la cui remunerazione è commisurata ai criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale. Ci muoviamo perciò su un terreno già noto.

Si potrebbe rilevare che esiste una differenza tra l'autorizzazione data al Ministro del bilancio e della programmazione economica per la formazione del Nucleo di esperti che collaborano alla programmazione economica ed alla politica dei prezzi (articolo 3 della legge n. 48 del 1973) e i poteri di nomina di esperti attribuiti al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Il potere di assumere esperti per incarichi speciali è previsto soltanto per il Ministero del bilancio.

**FERRARA SALUTE, relatore alla Commissione.** Bisogna però ricordare che ci troviamo di fronte ad una situazione strutturale diversa. Infatti il Ministro per la ricerca scientifica è un ministro senza portafoglio.

Si potrebbe poi rilevare che nell'articolo 4 della legge finanziaria 1982 era contenuta la descrizione precisa delle categorie cui il Ministro doveva riferirsi per la nomina di esperti al Nucleo di valutazione. Infatti in detto articolo era precisato che gli esperti dovevano essere scelti tra: a) il personale appartenente ai ruoli di professori universitari, ordinari o associati, e dei ricercatori universitari; b) il personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici; c) persone non appartenenti alle categorie di cui ai punti a) e b), aventi specifiche esperienze professionali.

Nel presente disegno di legge, invece, non vi è alcuna previsione di specifiche categorie di esperti cui fare riferimento. È necessario però considerare che il Nucleo di valutazione aveva ed ha caratteristiche diverse rispetto a quelle del gruppo di collaboratori che il Ministro della ricerca scientifica si propone di nominare. Infatti quel Nucleo di valutazione ha una funzione autonoma ed è specificatamente collocato non in una sfera di collaborazione con il Ministro, ma in un punto di passaggio tecnico obbligato tra l'azione del Ministero e quella del CIPE. Era perciò necessaria una maggiore analiticità nella descrizione della sua formazione.

Si può poi rilevare che, a differenza del gruppo di esperti previsto nel disegno di legge in discussione, il Nucleo di valutazione è nominato dal Ministro del bilancio a tempo determinato. Probabilmente questa preoccupazione risponde ad una semplice esigenza di rinnovo.

Esistono quindi dei precedenti nella legislazione italiana per quanto riguarda la nomina di un gruppo di esperti. L'analogia con questi precedenti, però, non può mai essere completa poichè il Ministro per la ricerca scientifica, oltre ad essere Ministro senza portafoglio, dispone di uffici aventi la caratteristica di essere strutturalmente ancora in formazione.

Voglio ora precisare che emerge un problema per quanto riguarda l'articolo 2 a proposito della copertura dell'onere al nostro esame l'onere di spesa complessivo è valutato in 50 milioni di lire per ciascun anno; si valuta cioè una spesa media *pro capite* per dieci esperti di 50 milioni di lire all'anno. Complessivamente perciò la spesa è quantificabile in 3 miliardi e mezzo di lire in tre anni. Certamente non può sembrare una spesa eccessiva, c'è anzi da chiedersi se siano sufficienti 50 milioni *pro capite* all'anno per un tale gruppo di esperti.

Il problema tuttavia non si riferisce tanto all'entità della spesa, quanto alla copertura della medesima. L'originaria formulazione del testo del disegno di legge discusso dalla Camera dei deputati prevedeva la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento negli anni 1985-1986-1987, utilizzando lo specifico accantonamento: «Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica». La Commissione competente della Camera però, in ossequio al parere della Commissione bilancio, fu costretta a cambiare il testo del disegno di legge con una diversa distribuzione della copertura dell'onere di spesa. Infatti per il 1985 la copertura

dell'onere di spesa fu reperita in una corrispondente riduzione del capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, lasciando invariata la copertura della spesa per gli anni 1986-1987 alla riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Noi oggi ci troviamo di fronte all'orientamento espresso dalla Commissione bilancio del Senato che condiziona il suo parere favorevole alla riadozione del testo originario presentato alla Camera dei deputati. Il parere favorevole è cioè subordinato al ripristino, per la copertura della spesa, della riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sia per l'anno 1985, che per il 1986-1987. Dato che questo parere è vincolante, debbo proporre a questa Commissione un emendamento al primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, che, ristabilendo il testo originario, si conformi al suddetto parere.

Faccio notare che il capitolo di spesa del Ministero delle finanze su cui, secondo la Commissione bilancio della Camera dei deputati, doveva gravare l'onere previsto per il 1985 era il 6041, cioè il capitolo previsto come «Spese per l'acquisto ed il noleggio di materiale tecnico e di altre attrezzature occorrenti per il funzionamento dei servizi meccanografici e della anagrafe tributaria».

Si tratta di un capitolo di spesa del Ministero delle finanze che proprio oggi si vuole utilizzato e sempre più finanziato proprio in previsione di un migliore funzionamento in particolare dell'anagrafe tributaria. La Commissione bilancio della Camera dei deputati faceva così gravare l'onere su un capitolo di bilancio già intensamente impegnato, a rischio che non vi fosse l'effettiva disponibilità.

Quindi, da un punto di vista oggettivo, credo sia utile e giusto ripristinare il testo originario come suggerisce la nostra Commissione bilancio. Naturalmente questo comporterà un effetto indesiderato, cioè quello di non poter concludere qui l'*iter* del provvedimento, dovendo questo essere rinviato nuovamente alla Camera in terza lettura. C'è da parte mia l'auspicio che ciò possa avvenire in tempi rapidi perchè il rafforzamento dell'ufficio del Ministro per la ricerca scientifica sia realizzato al più presto.

Raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge con l'emendamento all'articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ULIANICH. Signor Presidente, al disegno di legge al nostro esame ho notato che è stato tolto - per così dire - il cappello - cosa che mi pare importante - in quanto manca la premessa: «in attesa del definitivo assetto istituzionale e organizzativo del suo ufficio». Ciò è un bene, in quanto si tratta di una liturgia ripetitiva ma naturalmente il problema resta: quello del definitivo assetto istituzionale e organizzativo degli uffici del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica che si trova oggi ancora in una situazione di carenza assoluta.

Mi basterebbe richiamare quanto è scritto nella relazione introduttiva al disegno di legge n. 2439 presentato alla Camera dei deputati dove si dice che la realizzazione del necessario ed effettivo coordinamento da

parte del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica delle varie e molteplici attività di ricerca finanziabili a carico del bilancio dello Stato è un'esigenza ormai da troppo tempo disattesa. Si cita ancora quanto la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato ebbe a dire a conclusione dell'esame delle previsioni di spesa per l'anno 1984, laddove si augurava che si predisponessero gli opportuni strumenti per realizzare, da un lato, un concreto rafforzamento della struttura operativa a disposizione del Ministro e, dall'altro, un effettivo coordinamento operativo delle iniziative di ricerca scientifica e tecnologica. Si riconosce ancora come sia impossibile prevedere quando si potrà pervenire al definitivo assetto istituzionale ed organizzativo dell'ufficio del Ministro.

Leggendo questa relazione si ha la sensazione che in questo paese non esistano responsabili di un disegno politico, quasi che si debba attendere dal cielo una qualche soluzione. Questo mi pare che sia davvero troppo; va denunciata pertanto la mancanza di volontà politica da parte del Governo di procedere alla costituzione di un Ministero dotato delle strutture e degli strumenti necessari alle sue finalità.

Alla luce di queste premesse, ci si potrebbe chiedere se la politica dei piccoli passi, dei tasselli minimali anche se funzionali, possa essere sufficiente per il funzionamento organico di un organismo a cui non può non essere assegnata grande rilevanza nella realtà di un paese progredito come il nostro, in cui la ricerca - e lo si riconosce chiaramente anche nella relazione - deve rivestire il ruolo di obiettivo primario. Di fronte a questa situazione due potrebbero essere gli atteggiamenti di fondo: quello di pronunciarsi per una valutazione negativa, considerato che non ci si muove ancora nell'unica direzione giusta per aggredire il problema nella sua integrità, oppure dare un voto positivo considerate le necessità urgenti in cui versa il Ministero. Assegnare dieci alti competenti significa per lo meno rendere possibile agli Uffici del Ministro per la ricerca scientifica di iniziare ad operare.

Sarei tentato di lasciarvi guidare dalla prima prospettiva; capisco però l'esigenza che muove la seconda e per questo voterò a favore del disegno di legge al nostro esame pur ritenendo, signor Ministro, che qui andiamo avanti veramente con modesti palliativi.

SPITELLA. Signor Presidente, siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento e per quanto riguarda il problema inerente l'emendamento proposto, ci rimettiamo all'orientamento del Ministro.

VALENZA. Il provvedimento al nostro esame proviene dalla Camera dei deputati, dove si è svolta un'ampia discussione.

Il nostro Gruppo, in quella sede, ha espresso una sua opinione, manifestando perplessità circa il provvedimento proposto, non perchè esso non sia utile al Ministero per l'esercizio della sua funzione di coordinamento delle iniziative nel campo della ricerca scientifica. Il punto è un altro: i dubbi riguardano il rischio di un ulteriore rinvio di una vera e propria riforma del settore. Siamo ancora di fronte ad un provvedimento da adottare «in attesa di dare un assetto definitivo» alla struttura dirigenziale degli uffici del Ministero. Anch'io ritengo che sia improprio voler risolvere problemi di questa natura soltanto con l'utilizzazione di esperti a contratto privato. Gli eventi potrebbero essere

utili per studiare e risolvere problemi specifici, mentre è difficile comprendere come essi possano assolvere compiti che riguardano funzioni direttive e organizzative nell'ambito degli Uffici del Ministero.

Notiamo due incongruenze: il rinvio della scelta definitiva dell'assetto e la proposta di risolvere il problema con misure urgenti e parziali. È vero che anche le misure urgenti fanno parte della normale attività legislativa, ma nel caso al nostro esame si ha la conferma che la vita della ricerca scientifica sia abbastanza travagliata e precaria.

PRESIDENTE. Si tratta di un Ministro senza portafoglio.

VALENZA. Sì, signor Presidente, ma non è detto che debba rimanere tale per sempre. Anche il Ministro dell'ambiente originariamente era senza portafoglio. Del resto, lo stesso ministro Granelli ci ha sempre tenuti informati circa i progetti per dar vita ad un Ministero con una struttura originale caratterizzata da snellezza e flessibilità.

Non c'è bisogno che io sottolinei l'importanza che riveste lo sviluppo della ricerca scientifica in un paese che voglia essere competitivo in tutti i campi, a cominciare da quello economico, su scala internazionale. Tutti conosciamo il *gap* tecnologico che ancora esiste tra l'Italia (e l'Europa Occidentale) e gli altri paesi, come gli Stati Uniti e il Giappone. È ovvio che il superamento di tale divario esige una programmazione, indispensabile per stabilire gli obiettivi strategici da conseguire e per il reperimento e l'impiego delle risorse necessarie, combattendo sprechi e doppioni inutili.

Siamo convinti che il Ministro si trovi di fronte a problemi difficili, con pochi mezzi e scarsi strumenti di intervento. Sarebbero perciò necessarie misure adeguate ed organiche: questo è stato, in sintesi, il parere espresso dal nostro Gruppo alla Camera e che riproponiamo anche qui in Senato. Tuttavia, riconoscendo anche la necessità di soddisfare le esigenze più urgenti del settore, non possiamo negare una certa utilità della misura che ci viene proposta, pur con i suoi limiti.

In conclusione, pur facendo nostre le riserve che sono state da noi avanzate nell'altro ramo del Parlamento, riteniamo di poter esprimere parere favorevole al disegno di legge, secondo la proposta del relatore, che anch'io desidero ringraziare per l'attenzione e per l'accuratezza che ha voluto dedicare all'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GRANELLI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare il senatore Ferrara Salute per l'esposizione molto puntuale e completa da lui svolta con riferimento al disegno di legge approvato dalla Camera e ai precedenti che si sono in materia nel nostro ordinamento. Ringrazio anche tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, i quali, pur avanzando rilievi che per la loro serietà richiedono da parte mia delle precisazioni, hanno alla fine convenuto che, sia pure in modo transitorio per ragioni di urgenza, il provvedimento in esame può essere accompagnato da un voto positivo.

Sulla materia di questo disegno di legge voglio essere estremamente preciso, anche perchè alla fine non nascondereò il mio disappunto per le procedure che stiamo seguendo. Fin dall'assunzione del mio incarico di Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica, ho pensato che forse era opportuno invertire concettualmente la tendenza in base alla quale un Ministro senza portafoglio ha come aspirazione massima e preliminare quella di dotarsi appunto di un portafoglio, vale a dire di strutture, di potere e di mezzi di bilancio.

Dico questo non perchè immaginassi che in un paese come il nostro si possa prescindere dall'esistenza di uno strumento operativo che vada al di là della logica del Ministro senza portafoglio, al quale di solito sono affidate funzioni politiche di grande rilievo, anche se (ricordo solo un precedente) il Ministro senza portafoglio per le relazioni con l'ONU ad esempio non aveva assolutamente bisogno di strutture operative. Ritenevo e ritengo che l'elemento principale che dobbiamo affrontare sia una visione di insieme delle riforme che sono indispensabili nel sistema della ricerca italiana, che vedono anche l'istituzione di un Ministero dotato di poteri particolari, ma che incontrano molta più urgenza nei settori della riforma del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dello stato giuridico dei ricercatori, nelle forme di coordinamento che già la legge consente di realizzare, nell'attuazione pratica di indirizzi che sono possibili anche con riferimento a leggi approvate dal Parlamento. Quindi, pur ritenendo allora, come ritengo adesso, che lo sbocco necessario sia quello dell'istituzione di un Ministero vero e proprio, anche se con caratteristiche del tutto peculiari rispetto al Ministero tradizionale presente nel nostro ordinamento - vale a dire con flessibilità e senza pesantezze burocratiche -, ho ritenuto di dare la precedenza ad altre riforme che erano e rimangono importanti.

Questo spostamento nel tempo del raggiungimento dell'obiettivo della costituzione del Ministero è anche dovuto alla circostanza che la Presidenza del Consiglio ha istituito una commissione di esperti di alto livello che deve concludere in questi giorni un suo rapporto sulle riforme necessarie per dare al sistema complessivo della ricerca scientifica nel nostro paese un assetto che sia compatibile con le esigenze generali di modernizzazione. In quella sede ho fatto presenti tutte le mie opinioni anche rispetto all'istituzione del Ministero. Tra l'altro in questi giorni ho visto svilupparsi a livello politico delle discussioni e delle proposte di un certo interesse, che vengono però in qualche misura a modificare il lavoro svolto dalla Commissione cui ho fatto riferimento. Infatti da qualche parte autorevoli esponenti di partiti hanno riproposto l'idea, applicata in altri paesi, di un abbinamento tra la ricerca scientifica e l'università, questione tutta aperta e tutta da discutere ma che - ripeto - se accolta, certamente modificherebbe le conclusioni alle quali sta pervenendo la Commissione operante presso la Presidenza del Consiglio. Dico questo solo per sottolineare la complessità del problema.

Quindi - l'ho sempre affermato in Parlamento e lo ripeto ora - non posso non concordare con quanti sottolineano la opportunità di un chiarimento di fondo che porti a realizzare uno strumento a disposizione del Ministro della ricerca scientifica che superi il tradizionale ricorso alla formula del Ministro senza portafoglio, oltre tutto perchè ciò è



anacronistico, e non solo per le ragioni che ho qui illustrato. Ci sono decine di leggi che attribuiscono al Ministro della ricerca scientifica compiti, funzioni e responsabilità e non ci sono strumenti a disposizione per ottemperare a tutti questi impegni. Il programma del Governo pone la questione della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica come leva fondamentale dello sviluppo e della modernizzazione del paese.

Ci sono crescenti progetti di cooperazione internazionale in sede europea, dove la posizione dell'Italia è sempre più rilevante e conseguentemente sempre più responsabile.

In base a tutto questo è comprensibile che, per quanto buona volontà abbia un ministro che cerca di fare il suo dovere, ci sono dei limiti evidenti. In questa situazione, e lasciando sullo sfondo il problema dell'istituzione vera e propria di un Ministero con caratteristiche particolari, si pone come urgente la necessità di fronteggiare minime questioni di funzionamento, che ho il dovere di segnalare.

Non è che l'ufficio del Ministro si costituisce con 10 esperti, perchè questo ufficio è già dotato di una serie di persone comandate o distaccate da altri settori della Pubblica amministrazione, che fanno il loro dovere e hanno la loro capacità e professionalità. Ma la formula del distacco o del comando, specie quando dovesse manifestarsi per esempio nel settore del CNR, sottoposto alla vigilanza del Ministro e che ha problemi di una certa delicatezza, non consente di accogliere sempre quelle competenze specifiche che sono indispensabili per dare al Ministro i supporti necessari. Faccio qualche esempio concreto: in questi ultimi tempi, tra i tanti problemi, abbiamo avuto quello di interloquire nel merito della proposta francese EUREKA per programmi di alta tecnologia. Si è trattato di individuare la posizione dell'Italia nel campo delle biotecnologie, dei nuovi materiali, dei grandi calcolatori, della robotica. Non è possibile immaginare di disporre di competenze di questo genere senza ricorrere ad uno strumento straordinario qual è quello di potersi avvalere, per un periodo transitorio e limitato, di esperti. Per quanto il Ministero del tesoro si riservi di definire il trattamento e il compenso, non si può immaginare che questi siano gli esperti di cui dispone l'industria privata che a queste condizioni non verrebbero certo nella Pubblica amministrazione, ma almeno si richiede l'ausilio di persone che abbiano una preparazione universitaria specifica, capace di assicurare un certo lavoro.

Nell'esercizio delle mie funzioni ho spesso dei contatti con assessori regionali e sindaci di grandi città ed è paradossale vedere come a livello locale si faccia ricorso, non sempre giustificato, a formule di collaborazione, di consulenza che sono precluse ad un Ministro della Repubblica che deve raggiungere determinate finalità. Questo è per me un elemento assolutamente intollerabile e perciò ho chiesto e torno a chiedere al Parlamento non un provvedimento sostitutivo allo sbocco fisiologico dell'istituzione di un Ministero della ricerca scientifica, ma uno strumento minimo di lavoro costituito da 10 persone con le quali instaurare un rapporto flessibile, perchè per un paio d'anni ci può essere bisogno dell'esperto, ad esempio, in biotecnologie, mentre negli anni successivi possono sorgere esigenze

diverse ed è inutile formalizzare o burocratizzare determinate situazioni.

Devo dire che su questo mio approccio pragmatico e, credo, abbastanza fondato c'è stato sempre il consenso generale del Parlamento. Ringrazio tutti i Gruppi, anche quelli dell'opposizione, che hanno raccolto questa obiettiva ed onesta necessità del Ministro della ricerca scientifica. Devo però esprimere tutto il mio disappunto che per una questione di natura procedurale, relativa alla copertura finanziaria di un provvedimento in sé modesto, si continui ad essere paralizzati in una decisione che è urgente. Alla Camera ho esortato il Presidente della Commissione bilancio a non modificare la copertura che il Governo aveva indicato, anche in ragione del suo limitato ammontare (500 milioni per anno per tre anni). Purtroppo c'era una controversia generalizzata tra il Ministero del tesoro e la Commissione bilancio della Camera, per cui questa ultima si rifiuta di approvare provvedimenti con le coperture indicate dal Governo perchè questo non ha dato assicurazioni generali circa le somme a disposizione a questo fine. La Commissione bilancio della Camera pertanto ha modificato la copertura, non perchè la copertura non esista: la cosa veramente risibile è che nelle due ipotesi di copertura indicate non esistono dubbi sul fatto che la copertura ci sia, ma è in atto una questione di prestigio tra chi dice che la copertura va fatta su un capitolo piuttosto che su un altro.

Alla Camera, dove il provvedimento era discusso in sede deliberante dalla Commissione pubblica istruzione, non è stato possibile approvare un provvedimento disattendendo il parere della Commissione bilancio, che pure io avevo esortato a non apportare modifiche data l'importanza del provvedimento e la modestia della copertura finanziaria. Così non è stato e la Camera ha approvato il provvedimento modificando questi oneri.

Successivamente - e lo dico perchè resti agli atti del Parlamento - sono intervenuto ripetutamente sul Ministro del tesoro perchè, data la materia di questa copertura e la possibilità di avvalersi di residui non spesi esistenti nel bilancio del Ministero delle finanze (103 miliardi di residuo accertato), fosse possibile, con le compensazioni che sono sempre applicabili nell'esercizio delle nostre procedure, trovare una soluzione di compromessi e non modificare al Senato quanto stabilito alla Camera. Purtroppo, al Senato il Governo, nella veste del Ministro del tesoro, ha ritenuto assolutamente insuperabile la questione di prestigio e ha voluto ripristinare quella copertura. Potremmo fare ricorso all'articolo del Regolamento, che consente di trasformare la nostra discussione da deliberante a referente, e andare così in Aula in difformità dal parere della Commissione bilancio, creando però un'inutile dilazione procedurale. Personalmente sono convinto di accettare l'emendamento suggerito dalla Commissione bilancio del Senato, se non altro per il grande rispetto che ho della funzione del Parlamento, però prevedo che, con questo mutamento di copertura, il provvedimento riproporrà gli stessi problemi alla Commissione bilancio della Camera. A quel punto, forse si troverà una soluzione di compromesso che comunque richiederà un ritorno al Senato e la decisione sarà nei fatti paralizzata. Questo potrà dare soddisfazione a chi sogna un Ministero vero ed autentico, ma crea una situazione di

grande imbarazzo, difficoltà e disagio per un Ministro a cui il Governo, Parlamento ed opinione pubblica continuano a chiedere azioni estremamente giuste, che viene nel contempo privato dei minimi strumenti di lavoro a lui indispensabili.

Ringrazio la Commissione pubblica istruzione del Senato perchè in ogni caso è alto il valore politico dell'approvazione del provvedimento in questa sede, con tutte le osservazioni che io accolgo, soprattutto ai fini della riforma di carattere generale. Desidero però esprimere anche il mio disappunto perchè, per le ragioni che ho ricordato, il provvedimento proseguirà, in un palleggio di responsabilità, ad andare e venire tra la Camera e il Senato, mentre io ho scadenze urgenti alle quali non riesco a fare fronte non perchè non abbia una struttura di ufficio, ma perchè non possiedo in questa struttura, nemmeno con lo strumento del comando o del distacco, le competenze indispensabili per fare fino in fondo il mio dovere.

Questa è la realtà; scusate ma dovevo farlo anche per senso di responsabilità.

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente il ministro Granelli. Avete sentito che la Commissione bilancio ha fatto una proposta alternativa all'articolo 2. Noi avremmo anche il potere di dissentire dal parere di questa Commissione, però, la conseguenza sarebbe il rinvio del provvedimento in Aula e credo che sarebbe una procedura ancora più dilatoria e rischiosa. In ogni caso, la Commissione è sovrana di decidere, ma dobbiamo conoscere le conseguenze di una eventuale decisione di dissenso nei confronti del parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Personalmente ritengo - e mi sembra che il Ministro sia d'accordo - che sia opportuno approvare il testo, conformemente al parere espresso alla Camera per l'approvazione finale.

SPITELLA. Mi rendo conto che si tratti di questioni rilevanti, ma vorrei sapere se è stata fatta una verifica circa le difficoltà di un inserimento nel calendario dei lavori dell'Aula di questo disegno di legge.

GRANELLI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. I sondaggi che sono stati fatti ci inducono a concludere che è più opportuno approvare il testo del disegno di legge nella Commissione per inviarlo subito alla Camera di deputati.

MITTERDORFER. Vorrei chiedere al nostro Presidente se il parere della Commissione bilancio è vincolante e se sono stati compiuti i passi necessari per cercare di addivenire ad un accordo mediato.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione bilancio in questo caso è vincolante; proprio per questo se noi non ci conformeremo al suddetto parere si renderà necessaria la remissione del disegno di legge in Assemblea. D'altra parte, qualsiasi tentativo di addivenire ad un accordo con la Commissione bilancio ha dato risultati negativi.

BOGGIO. Ho ascoltato con molto interesse le comunicazioni del Ministro. A questo punto sorgono in me delle perplessità sulle

procedure proposte: se infatti si computa il tempo necessario per approvare gli emendamenti al disegno di legge al nostro esame, per rinviarlo alla Camera e per superare in quella sede gli eventuali scogli, risulta chiaro a mio parere che è più conveniente attendere la possibilità di rimettere all'Assemblea plenaria la discussione finale e l'approvazione del disegno di legge. Rimango di questa opinione anche se si potrà reperire lo spazio necessario nel calendario dei lavori soltanto nel mese di ottobre.

PRESIDENTE. Questo è un rischio gravissimo.

BOGGIO. Ho voluto fare presente queste mie perplessità perchè non credo che seguendo l'altra via, quella dell'approvazione da parte della nostra Commissione, si risolverà il problema in tempi brevi; sono anzi fermamente convinto del contrario.

PRESIDENTE. Senatore Boggio, erano stati richiesti dei chiarimenti su questo argomento ed il Ministro gentilmente li ha forniti. Probabilmente, perciò, non si verificheranno più i temuti ritardi.

GRANELLI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei precisare che in questo caso si seguirebbero delle procedure previste dal Regolamento per l'esame di un disegno di legge nella sede deliberante di una Commissione. Non si fa ricorso a nessuno strumento poco ortodosso per accelerare i tempi della discussione. Non esiste alcuna riluttanza da parte del Governo ad esaminare il disegno di legge in Aula, ma si corre il rischio che anche in Aula emergano delle questioni di merito che potrebbero ritardare l'approvazione del provvedimento. Il vero problema da risolvere consiste quindi nel ricercare una intesa tra il Ministro del tesoro e la Commissione bilancio. Questo non dovrebbe essere difficile dato che si tratta di una questione di modesta portata economica, di fronte alla quale non si pone un problema di copertura.

Voglio che risulti dagli atti, come incitamento ai lavori nell'altro ramo del Parlamento, che di fronte a questo rispetto delle prerogative parlamentari è necessario addivenire ad un'intesa tra il Ministro del tesoro e la Commissione bilancio approvando il provvedimento senza ulteriori ritardi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, per fare fronte all'assolvimento dei suoi compiti, è autorizzato ad attribuire incarichi speciali, con contratti di diritto privato, ad esperti altamente specializzati nei problemi attinenti alla ricerca scientifica e tecnologica, nel numero massimo di dieci unità e con remunerazione da stabilirsi con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

2. Detti esperti sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

**È approvato.**

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede, quanto al 1985, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso anno e, quanto agli esercizi finanziari 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione della proiezione per i corrispondenti anni iscritta, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando la voce «Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del relatore Ferrara Salute, tendente a riformulare il primo comma dell'articolo 2, conformemente al parere espresso dalla Commissione bilancio, del seguente tenore:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica».

FERRARA SALUTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei precisare che la presentazione di questo emendamento non è una critica nei confronti del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ma è semplicemente un necessario adeguamento al parere vincolante della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, presentato dal relatore senatore Ferrara Salute.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Provvedimenti urgenti per l'assetto dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

**«Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori» (1402)**, di iniziativa dei deputati Portatadino ed altri; Ferri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione)

*PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori», di iniziativa dei deputati Portadino, Fincato, Grigoletto, Ghinami, Castagnetti, Tesini, D'Aquino, Brocca, Garocchio, La Russa, Grippo, Rubella, Serrentino, Bonalumi e Azzolini; Ferri, Fagni e Ciafardini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata il 17 luglio. Il relatore senatore Kessler si è dovuto assentare per gravi motivi di famiglia. Lo sostituirò io nella sua funzione di relatore.

Questo testo è stato già discusso la settimana scorsa e tutti, essendo emersi dei dissensi, concordammo nel rinviare la discussione ai fini di un serio ripensamento della questione. Personalmente, dopo un'attenta riflessione, sono giunto alla conclusione che il testo approvato dalla Camera, pur avendo alcune ombre e suscitando alcuni dubbi, merita di essere approvato incondizionatamente.

Ho riletto attentamente quanto previsto dall'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, per i contributi richiesti agli studenti dalle Università e dagli istituti superiori per le attività assistenziali e sportive.

La legge si limita a prevedere la possibilità che le Università deliberino l'acquisizione di contributi per gli studenti per le attività sportive e assistenziali delle organizzazioni studentesche.

Qualcuno, nella precedente riunione, osservò che approvando questo testo, che riattiva la riscossione dei contributi (interrotta per la ragione storica che dirò), si prevede un sovvenzionamento delle

associazioni degli studenti nell'ambito della Università. La rilettura approfondita dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge n. 1551 del 1951 permette di chiarire che in realtà se si vuole considerare questo come un sovvenzionamento alle associazioni studentesche nell'ambito delle università, esso fu già disposto dall'articolo 11 della legge suddetta.

Le organizzazioni studentesche, come è noto, andarono via via degenerando passando attraverso la tempesta del '68, tanto che quei contributi ad un certo punto vennero sospesi.

Il testo in discussione prevede ora la riattivazione di questi contributi con una modifica concernente la loro utilizzazione, estesa ora anche alle attività culturali.

C'è poi il problema della utilizzazione dei contributi accumulati in questi anni da parte di alcune università. È mio dovere chiarire, però, che non tutte le università hanno accantonato questi contributi; a tale riguardo chiesi anche al rappresentante del Governo di fornirci, se possibile, dei dati dettagliati sulle università che hanno proceduto all'accantonamento e su quelle che non l'hanno fatto.

Comunque, sono dell'avviso che il provvedimento debba essere approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. È vero che questo testo potrebbe essere perfezionato ma non vi nascondo le mie perplessità nel fatto che eventuali modifiche, implicando un ritorno del provvedimento alla Camera dei deputati, potrebbero essere la causa di una mancata riapprovazione da parte di quel ramo del Parlamento prima della chiusura estiva. Dopo essermi consultato con il Presidente della Commissione pubblica istruzione della Camera dei deputati sono giunto alla conclusione che potrebbe essere molto rischioso, per brama di perfezionamento, non approvare il testo così come ci è pervenuto.

Siamo oggi in una fase di ripresa fisiologica dell'associazionismo studentesco nell'ambito delle università, testimoniata anche da iniziative particolarmente significative di queste associazioni. Intervenire adesso con l'approvazione tempestiva di questo provvedimento ritengo possa ulteriormente incoraggiare la ripresa dell'associazionismo: è proprio per questa ragione che ritengo utile che sia approvato questo testo.

Ho voluto pertanto esporre alla Commissione le convinzioni che sono andato via via maturando pur rimettendomi alla sua sovrana volontà.

**MEZZAPESA.** Signor Presidente, il relatore Kessler si era impegnato ad incontrarsi con coloro che avevano proposto delle modifiche nel tentativo di concordare una proposta che accogliesse quante più indicazioni possibile. Invece, per difficoltà di natura personale, il relatore Kessler non è potuto intervenire nei lavori e quindi non è stato possibile elaborare un testo concordato.

**SPITELLA.** Signor Presidente, mi è stato fatto notare che molte delle università non hanno proceduto all'accantonamento dei fondi, ma una parte dei fondi per le attrezzature sportive sono stati già utilizzati. Pertanto, è motivata la proposta di concedere al consiglio di facoltà di ridurre dal 50 al 30 per cento i fondi accantonati da destinare alle

attrezzature sportive, proprio perchè alcune università hanno già destinato parte di quei fondi per le attività sportive. Di qui la differenziazione tra i fondi futuri e quelli accantonati. Con questa ulteriore informazione credo che possiamo stare tranquilli, non essendovi una contraddizione formale tra le due destinazioni.

VELLA. Signor Presidente, personalmente sono disponibile a discutere il disegno di legge subito; tuttavia non credo che, per motivi di urgenza, non si debbano approfondire alcuni importanti argomenti che sono stati sollevati nella riunione precedente e successivamente formalizzati sotto forma di emendamenti.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Vella, è evidente che esamineremo e discuteremo gli emendamenti che sono stati presentati.

VELLA. Naturalmente, signor Presidente. Quello che però mi preme sottolineare è che sono favorevole non solo a discutere il provvedimento in esame, ma anche ad approfondirlo ed eventualmente modificarlo, mentre ad esempio il collega Spitella ha fatto riferimento alla necessità di mantenerlo così come è.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. La sua è un'opinione rispettabile, ma lo è altrettanto quella contraria.

VELLA. Non lo metto in discussione, signor Presidente; del resto sono intervenuto solo per chiarire la mia posizione.

ULIANICH. Signor Presidente, vorrei domandarle se sono pervenuti i dati, relativi agli accantonamenti, che avevamo richiesto al Ministero della pubblica istruzione e che ci erano stati regolarmente promessi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Per la verità, non vi è stata alcuna promessa formale.

ULIANICH. Qui in aula li ho richiesti io.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Il Ministero ha svolto un'indagine al riguardo presso le università, ma posso fornire solo i dati fino al 1983, quindi non aggiornati al 1984 e 1985. Sono stati accantonati fondi per 3 miliardi e 300 milioni, tenendo conto di quanto ha ricordato il senatore Spitella, cioè che la maggior parte delle università ha già assegnato la quota relativa alle attività sportive.

MEZZAPESA. Ma in che misura, signor Ministro? In fondo è tutto qui il problema.

ULIANICH. Quale è il gettito annuale di questo contributo?

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. È variabile in relazione al numero degli studenti; comunque, ripeto, al 1983 la somma complessiva risultante era di 3 miliardi e 300 milioni.



ULIANICH. All'articolo 4 si parla di «fondi precedentemente accantonati». Quali erano?

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. I dati di cui dispongo non si riferiscono solo ad un anno: sono quelli che risultano cumulativamente.

ULIANICH. La mia richiesta mira a conoscere quale sia stato nel 1983 (tanto per fermarci all'anno per il quale sono disponibili i dati) il gettito annuo, in modo che si possa capire anche il rapporto esistente fra gettito annuale ed entità dei fondi accantonati, altrimenti non abbiamo alcun punto di riferimento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Purtroppo dispongo solo dei dati aggregati.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Supponendo che tutte le università si siano avvalse della facoltà loro concessa dalla legge n. 1551, il calcolo si può effettuare facilmente: basta moltiplicare le mille lire che ogni studente deve versare per il numero degli iscritti, sempre che - ripeto - l'università abbia deciso di applicare la norma, in quanto non si tratta di una tassa obbligatoria.

ULIANICH. Ma è evidente, signor Presidente, che appena si introduce una variante il calcolo non è più così semplice come lei riteneva.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Mi permetta, senatore Ulianich, non è un'indagine da rimettere al Ministero, ma è una valutazione che possiamo compiere noi stessi svolgendo l'operazione che ho descritto, sia pure sulla base di una supposizione.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Del resto, senatore Ulianich, purtroppo le università non rispondono con sollecitudine alle nostre richieste, anzi qualche volta non rispondono affatto.

ULIANICH. Per questo mi accontentavo dei dati relativi al 1983.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. La percentuale riservata alle attività sportive, se non ricordo male, è il 50 per cento. Certo è che, in base ad una disposizione dell'ex ministro Bodrato, le università hanno erogato questi fondi per le attività sportive.

SPITELLA. Io interpreto appunto in questo senso la discrezionalità che viene lasciata ad Consiglio di amministrazione, perchè, tenendo conto di quello che è stato fatto - che è diverso da università a università - esso si possa muovere entro una certa forbice. Mi pare che questa sia la giustificazione del quarto comma.

SCOPPOLA. Signor Presidente, non credo che la nostra decisione su questo disegno di legge sia condizionata da ulteriori e più affinati

accertamenti sui dati quantitativi. Le differenze infatti non sono rilevanti e la somma complessiva che il Ministro ha indicato, distribuita a tutte le università italiane, non pone problemi a livello quantitativo che possono dar luogo a dibattiti o a motivazioni di vario orientamento. Il problema viceversa è di qualità.

Con questo disegno di legge si introducono due elementi sui quali a mio giudizio conviene soffermare la nostra attenzione.

Il primo è che i fondi versati dagli studenti per determinati fini e raccolti dai Consigli di amministrazione delle università vengono per legge, a distanza di tempo, destinati a scopi diversi, il che da un punto di vista di principio mi pare opinabile. Infatti i contributi versati per fini assistenziali e sportivi sono stati in parte accantonati e ora vengono destinati a fini diversi. È la prima considerazione di principio, già adombrata nella precedente seduta anche dalla relazione del senatore Kessler, sulla quale ritengo che la Commissione dovrebbe soffermare la sua attenzione.

La seconda considerazione di principio - a mio giudizio veramente delicata e di rilievo ancora maggiore - riguarda il fatto che con questo disegno di legge noi introduciamo un finanziamento pubblico delle associazioni studentesche. Consento pienamente con quanto ha detto il Presidente in merito alla rinascita di un libero e spontaneo associazionismo studentesco, che rappresenta un elemento positivo dopo gli anni tormentati vissuti dall'università italiana, tuttavia credo che introdurre per legge un finanziamento pubblico (non condizionato alla delibera del Consiglio di amministrazione) delle associazioni studentesche sia una scelta di grande rilievo. Oggi abbiamo un certo quadro dell'associazionismo studentesco, ma non sappiamo come diventerà domani, per cui sarei molto cauto di fronte all'introduzione di questo principio. L'associazionismo studentesco nasce a livello di volontariato e tale a mio avviso dovrebbe restare. Introdurre una norma di legge che oggi si riferisce ad un contributo di mille lire, ma che domani fatalmente è destinata ad incidere in misura molto più rilevante, mi pare una scelta di grande momento che francamente mi lascia perplesso.

Allo stato attuale della discussione, anticipo pertanto una posizione di astensione sul disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE**, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**FALCUCCI**, *ministro della pubblica istruzione*. Mi scuso per non aver potuto seguire il precedente dibattito. Mi riferirò comunque agli atti parlamentari e in particolare all'ultimo intervento del senatore Scoppola, perchè mi pare possa consentire una valutazione comprensiva sia delle motivazioni di fondo del disegno di legge, sia dei singoli punti che hanno richiamato l'attenzione dei colleghi senatori con ipotesi di emendamento.

Il senatore Scoppola ha avanzato dubbi sull'opportunità, se non sulla legittimità, che contributi versati dagli studenti possano essere utilizzati per finalità non strettamente delle università. A questo riguardo, sono di parere nettamente diverso. Ricordo che anche nel quadro della riforma della scuola secondaria è previsto che, nell'ambito

delle risorse finanziarie del consiglio d'istituto, possa essere prevista l'utilizzazione per attività elettive. Nel disegno di legge in materia di organi collegiali - peraltro rimasto giacente nella passata legislatura alla Camera dei deputati - era addirittura previsto che gli studenti facenti parte degli organi collegiali avessero la responsabilità della gestione.

A me sembra molto significativo e positivo che, in forme appropriate e opportunamente soggette a meccanismi di controllo, nell'ambito delle finalità formative complessive della scuola o dell'università, possa essere previsto lo sviluppo di iniziative che, ancorchè non strettamente attinenti alle finalità, sono certamente coerenti con gli scopi formativi, culturali ed educativi dell'università.

Il contributo di 1.000 lire, come ha ricordato il Presidente, è facoltativo, non c'è quindi l'obbligo di versamento. Mi pare però che associare gli studenti nella responsabilità di gestione, rappresenti un fatto formativo e da apprezzare. Evidentemente, ciò impone chiarezza sulle finalità e sui meccanismi di controllo della gestione. Ora, che si passi da una dizione strettamente legata allo sport e all'assistenza, ad un'altra che comprenda anche iniziative di tipo culturale mi sembra del tutto coerente con l'obiettivo di maturazione della vita studentesca, sia della scuola secondaria che dell'università. Considererei oggi riduttivo circoscrivere la possibilità di iniziative che vedano protagoniste le organizzazioni studentesche esclusivamente alle attività sportive ed assistenziali, che poi non sono neanche chiaramente espresse e che forse possono prestarsi ad utilizzazioni meno trasparenti di quanto non consenta la dizione «attività culturali». Mi pare più opportuno parlare di attività culturali che non di attività assistenziali, dal momento che tutto l'ambito degli studi ha subito una evoluzione e un'assegnazione di competenze che richiederebbe quanto meno di chiarire quali siano queste attività assistenziali.

Quindi, ritengo che sia da incoraggiare e da apprezzare che gli studenti siano soggetti attivi nel promuovere e gestire iniziative sia sportive sia di carattere culturale. E reputo anche che la dizione prevista in questo disegno di legge rappresenti lo sviluppo logico e coerente di una motivazione che è fortemente legata ad una tradizione consolidata nella vita universitaria e che è rimasta bloccata ad uno schema di partecipazione studentesca limitata semplicemente alla partecipazione ad organi rappresentativi.

Vengo ora al problema della utilizzazione dei fondi. Come ho già detto, la crisi o la evoluzione degli organismi studenteschi dell'università ne ha prodotto il congelamento. Mentre non era chiaro come si potesse procedere a finanziare attività non sportive, proprio per la crisi degli organismi studenteschi, questa crisi non ha investito le strutture sportive; infatti la parte dei fondi utilizzati in questi anni è stata impiegata esclusivamente per la ristrutturazione di impianti sportivi e per attività sportive, cosa che ha consentito di integrare, anche se in modo non soddisfacente, l'edilizia universitaria, almeno sotto questo profilo.

Ora, nel momento in cui si tende a mettere a regime, in condizioni di chiarezza e di trasparenza di finalità e di meccanismi, questo fondo, mi pare che sia criterio generale da non mettere in discussione quello di riservare al consiglio di amministrazione il compito di valutare i criteri

di ripartizione delle risorse disponibili. Il problema è stato ampiamente discusso alla Camera ed il testo pervenuto al Senato è appunto il risultato di questi approfondimenti. Potrebbe infatti anche verificarsi l'ipotesi che un'università, nel corso di questi anni, abbia sviluppato in modo soddisfacente, se non ottimale, le sue strutture sportive e non abbia quindi l'esigenza di nuovi impianti. In questo caso, una rigida definizione delle ripartizioni dei fondi avrebbe come risultato il congelamento delle risorse stesse, che per legge dovrebbero essere destinate a strutture sportive. Una simile situazione danneggerebbe altre iniziative che, per ipotesi, il consiglio di amministrazione dell'università o gli organi cui si vuole conferire la gestione dei fondi ritenessero necessari. Si parla tanto di autonomia universitaria e mi sembra singolare che, rispetto ad un fondo che è il risultato di un versamento facoltativo, venga determinata per legge la ripartizione. Io sarei stata dell'opinione di lasciare totalmente al consiglio di amministrazione e agli organi di gestione i criteri di ripartizione, secondo quello che mi sembra rispondere ad un criterio proprio dell'autonomia universitaria. Possiamo e dobbiamo avere fiducia nella capacità di valutazione e di autogoverno degli organi universitari. Poichè, però, si sono manifestati alla Camera ed anche in questa sede problemi per assicurare comunque che entrambe le esigenze - quella delle iniziative sportive e quella di carattere culturale e sociale - siano ugualmente soddisfatte, ritengo che il testo pervenutoci dalla Camera, dopo questo approfondimento, sia in grado di soddisfare anche l'esigenza di una valorizzazione della responsabilità degli organi di governo universitari.

D'altro canto è necessario assicurare che le attività sportive, culturali e sociali possano far riferimento a questa disponibilità, tanto più se si considera che per le attività sportive si è avuta nel corso di questi anni, la possibilità di predisporre programmi da attuarsi in un ampio spazio di tempo.

Anche per le ragioni ricordate dal Presidente, il Governo esprime l'opportunità di approvare il testo pervenuto dalla Camera, pur dichiarandosi doverosamente sensibile alle opinioni espresse in questa materia.

Per quanto riguarda le dotazioni degli anni passati, a seguito del parere emerso dal Consiglio di Stato circa la possibilità di utilizzazione dei fondi accantonati si può affermare che le Università hanno potuto utilizzare il 50 per cento dei fondi accantonati per le attività sportive.

La proposta del testo della Camera si muove anche sulla scia del suddetto parere del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda i criteri di utilizzazione, vorrei invitare i presentatori degli emendamenti a trasformare gli emendamenti stessi in ordini del giorno, che il Governo accoglierebbe come contributi alla necessaria definizione di un regolamento di applicazione di questa legge.

**PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione.** Comunico alla Commissione che sono pervenuti i prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

1. I contributi richiesti agli studenti dalle università e dagli istituti superiori ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono utilizzati secondo le disposizioni della presente legge.

2. Presso ciascuna università è costituita una apposita commissione del consiglio di amministrazione, composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione stesso e da pari numero di rappresentanti dei docenti, per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria proposte alla commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà o da altre associazioni o gruppi di almeno 50 studenti, in corso o fuori corso da non più di un anno.

3. Una quota parte, pari al 50 per cento dei predetti contributi, è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie. L'utilizzazione di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, ad enti legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

4. I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati per le finalità della presente legge in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione, con facoltà del consiglio di amministrazione stesso di determinare la quota da riservare alle finalità di cui al precedente comma, in misura comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento.

5. Il Ministro della pubblica istruzione emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione.

6. Nelle libere università nelle quali non è prevista la partecipazione degli studenti al consiglio di amministrazione la componente studentesca nella commissione di cui al secondo comma è costituita dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione della Opera universitaria.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è dei senatori Ulianich e Canetti e tende a sostituire, al terzo comma, le parole: «L'utilizzazione di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale,» con le altre: «, a manifestazioni sportive universitarie sia a livello nazionale che internazionale, alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi. L'utilizzazione dei fondi...».

Il secondo è dei senatori Vella e Panigazzi e tende a sostituire, al terzo comma, il secondo periodo con il seguente: «L'utilizzazione di tali fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento ed alla costruzione di impianti sportivi ed a manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata dal consiglio di amministrazione ai Centri universitari sportivi locali, legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale».

Il terzo è dei senatori Vella e Panigazzi e tende a sostituire il quarto comma con il seguente:

«I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati per il completamento e potenziamento degli impianti sportivi universitari».

Subordinato al terzo vi è un ulteriore emendamento dei senatori Vella e Panigazzi che tende a sostituire il quarto comma con il seguente:

«I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati per il completamento e potenziamento degli impianti sportivi universitari in misura non inferiore al 50 per cento. Il residuo è utilizzato, in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione, per le finalità indicate al comma 2 della presente legge».

Infine, il senatore Canetti ha presentato un emendamento tendente a sostituire il quarto comma con il seguente:

«I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati per il completamento e potenziamento degli impianti sportivi universitari in misura non inferiore al 50 per cento. Il residuo è utilizzato, in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione, per le finalità indicate al comma 2 della presente legge».

ULIANICH. Già nella scorsa seduta mi ero premurato di sottolineare le motivazioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento. Queste stesse motivazioni erano state accettate nella sostanza dal relatore senatore Kessler. Ho notato però che oggi le posizioni espresse dal relatore Kessler e le posizioni espresse da lei, signor Presidente, sono divergenti. Infatti nella scorsa seduta il senatore Kessler si era impegnato a tenere nel dovuto conto questo emendamento, mentre nel prosieguo della sua relazione, onorevole Presidente, ho potuto riscontrare uno iato, quasi una nuova impostazione della materia, o comunque non una continuazione nel discorso già iniziato.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Questa divergenza è attribuibile a circostanze oggettive: non ero presente quando il relatore Kessler ha svolto la sua relazione e purtroppo oggi egli è assente.

ULIANICH. Infatti nella prima seduta di discussione su questo provvedimento era presente il senatore Kessler mentre lei, signor Presidente, era assente. In questa seconda seduta di discussione, per motivi sicuramente giusti, ci troviamo di fronte all'assenza del senatore Kessler e alla presenza del presidente Valitutti. Nel rispetto di tutte le esigenze mi chiedo se questo sia un metodo giusto sul piano amministrativo. In sostanza, mi chiedo se sia giusto seguire questo metodo.

Vorrei ora illustrare il mio emendamento che a mio parere è molto chiaro se si presta attenzione alla prima parte del terzo comma dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame. Infatti in questo terzo comma si legge che «una quota parte, pari al 50 per cento dei predetti contributi, è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie. L'utilizzazione di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi ed a manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata al consiglio di Amministrazione». Come è chiaro, queste due proposizioni si fondano su due elementi diversi. A mio parere è opportuno che le due proposizioni siano collegate. Sono un filologo e perciò ho voluto presentare questo emendamento che a mio parere rende il testo molto più chiaro. Infatti nella originaria formulazione sembra che la quota sia destinata soltanto ad iniziative ed attività sportive universitarie.

Quel che interessava era inserire anche nella prima proposizione gli altri elementi esistenti nella seconda, in quando nella prima sembra che si considerino solo le iniziative e le attività sportive universitarie.

SPITELLA. L'altra volta mi era parso di capire che il senatore Ulianich contestasse che nel termine «iniziative» potesse essere compresa anche la costruzione di impianti.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. È una chiarificazione filologica degna del senatore Ulianich: qui chiaramente si vuol fare un'affermazione di principio. Non so se non possa essere soddisfatta questa esigenza, che sostanzialmente, però, il testo non mette in discussione, in quanto nella prima parte del comma si afferma che il 50 per cento dei fondi deve essere riservato allo sport, mentre nella seconda parte vengono stabiliti i criteri per la utilizzazione. Se anziché dire «l'utilizzazione di fondi» dicessimo «l'utilizzazione dei fondi» - in quanto è chiaro che si tratti di quei fondi e non di altri - la formulazione risulterebbe di più semplice interpretazione.

ULIANICH. A mio avviso, signor Ministro, la formulazione non è chiara, perchè la gestione, la manutenzione, il potenziamento e la costruzione di impianti sportivi non rientrano nella prima parte.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Senatore Ulianich, devo dirle con sincerità che riconosco da un punto di vista formale la possibilità che possano nascere degli equivoci, ma da un punto di vista sostanziale non può sorgere alcun dubbio: non si può immaginare che qui si parli di fondi diversi da quelli contenuti nel primo comma.

ULIANICH. Non capisco quali siano le ragioni politiche che impediscono di accettare la formulazione proposta con l'emendamento se questa risulta migliore rispetto al testo originale.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. È per evitare che il provvedimento torni alla Camera dei deputati.

ULIANICH. Ma anche con la modifica da lei proposta, signor Ministro, consistente nel cambiare l'espressione «di fondi» con quella «dei fondi», il provvedimento dovrebbe comunque tornare alla Camera.

SPITELLA. A mio avviso la dizione è tale da non ingenerare equivoci in sede interpretativa.

VELLA. Devo dichiararmi d'accordo innanzitutto sull'emendamento presentato dal senatore Ulianich, che se, da un lato, è utile al fine di ottenere una formulazione più corretta rispetto agli obiettivi che con il comma terzo si intendono raggiungere, dall'altro mi dà la possibilità di precisare meglio l'emendamento da me presentato tendente a chiarire maggiormente l'affidamento al Centro universitario sportivo italiano attraverso i suoi organi periferici.

Non c'è dubbio che il Centro universitario sportivo italiano, ente riconosciuto, abbia sempre svolto la sua attività nel proprio settore precisato nella prima parte del terzo comma. Se lasciassimo le cose come stanno, potrebbe ritenersi necessario sentire comunque il Comitato di cui alla legge del 28 giugno 1977, n. 394, anche per quanto riguarda le eventuali iniziative e attività sportive universitarie; se infatti anche il disposto del secondo periodo (che si riferisce alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi) rientra nella prima parte del terzo comma, non c'è dubbio che si dovrebbe sempre e comunque sentire il Comitato di cui alla legge suddetta anche per tutte le attività sportive universitarie che fino ad adesso ha gestito il CUSI.

Questo «parere» del Comitato potrebbe in qualche maniera essere accettato se riferito alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi, ma per quanto riguarda le attività sportive universitarie gestite dal CUS credo che non sia assolutamente utile nè opportuno che venga sentito il citato Comitato, il quale, fra l'altro, non avrebbe competenza specifica a dare pareri su attività di carattere sportivo.

Sappiamo che il CUS, oltre ad avere bisogno di una concreta e totale autonomia per organizzare queste attività sportive, ha talvolta la necessità di bruciare i tempi per non andare oltre le scadenze prefissate (come, ad esempio, quelle di iscrizione ai campionati, eccetera): il parere che dovrebbe dare preventivamente il Comitato porrebbe certamente il CUS nella posizione di non essere in grado di realizzare i propri programmi e le proprie attività sportive. Ecco perchè l'emendamento presentato dal senatore Ulianich assume un significato non semplicemente formale, nel momento in cui ad esso si aggiunge questo emendamento tendente a specificare la utilizzazione dei fondi è affidata al Centro universitario sportivo italiano e che per quanto riguarda



queste attività sportive universitarie non è nè utile nè opportuno prevedere il parere del Comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394.

Per tali motivi mi permetto di insistere per l'approvazione di questo emendamento.

Se poi le mie preoccupazioni potessero essere fugate e le finalità da me prospettate potessero essere raggiunte ugualmente con un ordine del giorno, come suggerito dal Ministro, allora potrei anche ritirare l'emendamento. Infatti disponendo al terzo comma, secondo periodo che «l'utilizzazione di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata dal consiglio di amministrazione, sentito il Comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, ad enti legalmente riconosciuti...», si era forse partiti dall'esigenza di specificare che il Comitato potesse avere eventualmente competenza per quanto riguarda la gestione, la manutenzione, il potenziamento e la costruzione degli impianti sportivi. Fermiamoci qui. Quando aggiungiamo «e a manifestazioni sportive universitarie» ricadiamo nelle difficoltà alle quali ho fatto precedentemente riferimento.

**PRESIDENTE.** *f.f. relatore alla Commissione.* Senatore Vella, per maggiore chiarezza rileggerò innanzitutto il testo dell'emendamento da lei presentato nella nuova stesura: «L'utilizzazione di tali fondi è affidata dal consiglio di amministrazione dell'università al Centro Universitario Sportivo Italiano attraverso i suoi organi periferici (CUS), legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale». Sostanzialmente, lei propone che il consiglio di amministrazione intervenga, ma unicamente al fine di affidare al CUSI la distribuzione dei fondi.

**VELLA.** Esatto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** *f.f. relatore alla Commissione.* Nel disegno di legge approvato dalla Camera si stabilisce invece che l'utilizzazione dei fondi «è affidata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, ad enti legalmente riconosciuti». A me sembra che con l'emendamento del senatore Vella si intenda accentrare il tutto in un organo monopolistico, cosa che mi trova nettamente contrario e che stravolge la norma approvata dalla Camera.

**SPITELLA.** Signor Presidente, a mio avviso la norma non può che rimanere quella contenuta nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, che si innesta in una prospettiva di pluralismo. Sarebbe infatti assurdo - io credo - che inserissimo in una legge un riferimento fisso ad un ente che è riconosciuto ma ha delle caratteristiche di temporaneità. Quindi a mio giudizio è opportuno lasciare una norma aperta attraverso il riferimento alla condizione di «ente legalmente riconosciuto».

Nulla vieta, però, che nell'attuale momento storico invitiamo con un ordine del giorno i consigli di amministrazione delle università a servirsi del CUS, che obiettivamente rappresenta oggi l'ente legalmente riconosciuto dotato delle attrezzature e delle caratteristiche necessarie. In questo modo nella norma generale viene salvaguardato il principio, che non può che essere quello pluralistico, come indicava il Presidente, e nello stesso tempo si tiene conto della realtà immediata dando un'indicazione, un suggerimento. Secondo me, quindi, la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno potrebbe costituire la soluzione del problema.

MEZZAPESA. Signor Presidente, prendo la parola con la presunzione di cercare, in pochi minuti, di dare un contributo di chiarezza sostanziale e lessicale in merito al provvedimento in esame.

Ho riletto gli atti parlamentari ed il testo della legge n. 394 che approvammo - c'ero anch'io allora - nel 1977. A quel tempo i centri universitari sportivi già esistevano e funzionavano, credo, egregiamente, dove più dove meno, come avviene nelle cose umane. Esistevano dunque questi centri ed esisteva l'organismo che li rappresentava e li coordinava, cioè il CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano), che aveva ottenuto già la personalità giuridica fin dal 1968, quindi nove anni prima, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 770.

Il Comitato di cui alla legge n. 394 è nato, nell'intenzione del legislatore di allora, non in contraddizione o in contrapposizione con i centri universitari sportivi, ma come un braccio, un organismo interno a ciascuna università che potesse aiutare il consiglio di amministrazione nel dare consigli, direttive e principi di gestione, non già al fine di promuovere direttamente o di gestire in maniera autonoma attività di natura sportiva, perchè non era questo che ci si proponeva con la legge n. 394. Il legislatore, quindi, quando ha adottato quella decisione, era convinto che l'istituzione di tale Comitato non veniva per niente a disconoscere l'attività dei centri universitari sportivi già esistenti.

Quale è allora la differenza tra il Comitato richiamato nel disegno di legge e il CUS? Il primo è un organo consultivo interno all'università, di cui si serve il consiglio di amministrazione; il CUS - così come il CUSI, che coordina l'attività sportiva di ogni centro universitario - è invece uno strumento operativo esterno, che proprio per questo può avvalersi di collaborazioni, ad esempio con il CONI, e di tutte le strutture, infrastrutture ed attrezzature di cui il CONI dispone. Ciò consente di organizzare manifestazioni quali le Universiadi che, come è noto, dopo le Olimpiadi sono, sia pure nel settore universitario, una delle più importanti manifestazioni sportive con cui ci si impone all'attenzione internazionale.

Ecco perchè anch'io condivido le preoccupazioni espresse nell'emendamento presentato dai colleghi Vella e Panigazzi. Se avessimo avuto questo disegno di legge in prima lettura, probabilmente - almeno io mi sarei adoperato in tale direzione - avremmo fatto esplicito riferimento a questi organismi.

In realtà, quello che privilegiamo è un organismo unitario. Del resto, da un po' di tempo a questa parte nella produzione legislativa italiana stiamo usando sempre più abbondantemente il riferimento ad

organismi quali l'ANCI, l'UPI, l'UNCHEM, perfino nella legge di riforma della scuola secondaria superiore di cui ci siamo a lungo occupati. Si tratta di organismi unitari – almeno fino a quando gli equilibri politici lo consentiranno –, in cui sono presenti tutte le varie forze esistenti e che costituiscono uno strumento di snellimento e di chiarimento nella dialettica politica. Se mi è consentito il paragone, è la stessa cosa per cui, almeno a parole, siamo convinti che è meglio avere come interlocutore un sindacato unitario piuttosto che tanti sindacati diversi.

Allo stato dei fatti nel disegno di legge che la Camera ha approvato è come se in effetti si leggesse «CUS», perchè nella condizione di «enti legali e riconosciuti» si trovano soltanto i centri universitari sportivi. Se lasciassimo invariato il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento si potrebbe però aprire la via ad un moltiplicarsi e frantumarsi di altri organismi del genere, che metterebbe i consigli di amministrazione, i rettori e in definitiva le università in una situazione certamente non più agevole di quella attuale. Di fronte al consiglio di amministrazione, infatti, non ci sarebbe più interlocutore autorevole – quale quello che abbiamo – perchè unitario, ma tanti interlocutori, meno autorevoli.

Quindi, non mi scandalizzerei di fare preciso riferimento al CUS e al CUSI. Però, per ragioni che il Ministro ci ha addotte e che personalmente non minimizzo, si vuole approvare il testo così come la Camera ce l'ha inviato. Quindi, la preoccupazione del senatore Vella, che faccio mia, può essere superata con la presentazione al Ministro di un ordine del giorno che spero verrà accolto, affinchè quando verrà emanato il regolamento di attuazione si tenga presente il nostro invito. Questo per scoraggiare la proliferazione di altri enti che, a mio avviso, sarebbe dannosa, perchè non costituirebbe certamente un motivo di snellimento nella vita universitaria.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Credo che il testo pervenuto dalla Camera possa essere integrato con un ordine del giorno, ma penso che esso debba restare invariato, per due ragioni. In primo luogo perchè mi pare che dal punto di vista formale non si possa prescindere dalla dizione qui usata: «enti legalmente riconosciuti». Che poi nel concreto siano uno o tanti è un problema di evoluzione politica; ma, dal punto di vista della normativa, credo non si possa non far riferimento agli enti legalmente riconosciuti. Soprattutto, poi, non mi pare si possa prescindere dal parere del comitato di cui alla legge n. 394 del 1977, in primo luogo perchè allora noi dovremmo coerentemente abrogare il comitato stesso, mentre questo non mi sembra immaginabile nè possibile; poi perchè il complesso delle possibilità di utilizzo dei fondi è per certi aspetti più interno alle singole situazioni universitarie. Per esempio: lo sviluppo di impianti sportivi di una singola università non può sfuggire alla valutazione degli organi locali, mentre l'organizzazione di manifestazioni sportive, soprattutto a carattere internazionale o nazionale, sottolinea l'esigenza di un coordinamento, di un unico punto di competenza e di disponibilità di risorse.

Quindi, siccome qui si parla in modo più generale di strutture, di attività sportive e di manifestazioni, mi pare – soprattutto per quanto riguarda le strutture – che non si possa prescindere dal parere del comitato.

Sono invece d'accordo con lei, senatore Vella, che vada accentuata l'esigenza di un centro che possa veramente, avendo la disponibilità complessiva dei fondi, valorizzare al meglio la programmazione e lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni sportive. Quindi, la pregherei di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno e far sì che nella definizione del regolamento si sottolinei questo diverso equilibrio delle competenze in modo che, avendo come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale, si assicuri centralità nell'uso delle risorse, con l'utilizzazione dell'attuale struttura (cioè il centro universitario sportivo italiano, attraverso i suoi organi periferici [CUS]). La modificazione del testo potrebbe portare a motivi di tensione tra università ed organizzazioni sportive, perchè non credo che si possa sottrarre alle università la programmazione di impianti e l'organizzazione delle manifestazioni.

VELLA. Illustro gli altri due emendamenti da me presentati con il collega Panigazzi di cui il secondo è subordinato al primo.

Come ho accennato anche nella precedente seduta, avevo presentato questi emendamenti per stabilire che i fondi precedentemente accantonati fossero diretti ed utilizzati per il completamento ed il potenziamento degli impianti sportivi nazionali; credo che nella programmazione dell'attività sportiva universitaria debba essere messa in primo piano la necessità della realizzazione di impianti sportivi universitari.

Ora, non c'è dubbio che ci sono altre esigenze, però ritengo che la realizzazione di impianti sportivi sia un obiettivo prioritario. In subordine, avevo presentato un emendamento perchè fosse individuata una percentuale non inferiore al 50 per cento da destinare al completamento e al potenziamento degli impianti sportivi universitari.

Mi rendo conto che non dovrebbero essere apportate modifiche al testo per non doverne prolungare l'iter e quindi, così come accetto di trasformare in ordine del giorno il precedente emendamento, non avrei difficoltà a ritirare questi emendamenti rimanendo nella convinzione che occorre destinare quanto più possibile le somme accantonate alla realizzazione di impianti sportivi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. La sua richiesta del 50 per cento, senatore Vella, rientra negli obiettivi del testo, che prevede la possibilità di oscillare dal 30 al 50 per cento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Nel caso in cui gli emendamenti venissero trasformati in altrettanti ordini del giorno, potrei accettarli come raccomandazioni. Inoltre si potrebbe anche fare una ulteriore precisazione considerando che non tutte le università hanno utilizzato questi fondi. Nella misura in cui non li hanno utilizzati in precedenza infatti, per gli impianti sportivi le università possono utilizzare il 50 per cento dei predetti fondi, secondo un criterio di carattere generale affermato nella legge. Qualora invece le università abbiano già utilizzato i fondi, la possibilità di una nuova utilizzazione oscillerebbe tra il 30 e il 50 per cento, secondo le valutazioni rimesse all'organo di gestione.

Ho voluto precisare questo non per fare una discussione di principio, ma per evitare il rischio della non utilizzazione dei fondi. In questo modo si comprenderebbero nel provvedimento anche le università che posseggono un adeguato livello di strutture e che perciò in questo momento non denunciano esigenze pressanti di ricorso ai predetti fondi.

Accolgo pertanto la preoccupazione espressa dal senatore Vella sulla quale vorrei fare una ulteriore precisazione: le università che non hanno utilizzato in precedenza i fondi accantonati lo potranno fare nella misura del 50 per cento; le altre università potranno utilizzare questi fondi nella misura oscillante tra il 30 e il 50 per cento secondo la valutazione degli organi di gestione.

PRESIDENTE. *f.f. relatore alla Commissione.* Voglio far presente al senatore Canetti che il suo emendamento, il n. 1.4.3, è identico a quello presentato dai senatori Vella e Panigazzi, n. 1.4.2, al quarto comma dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame.

Onorevoli colleghi, a questo punto ritengo opportuno sospendere brevemente i lavori.

*I lavori vengono sospesi alle ore 12,30 e sono ripresi alle ore 12,45.*

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Riprendiamo i lavori d'anzì sospesi.

ULIANICH. Conformandomi alle dichiarazioni del Governo, ritiro il mio emendamento trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare il disegno di legge recante norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle Università e degli Istituti superiori,

impegna il Governo:

ad interpretare il terzo comma dell'articolo unico nel senso che la quota parte, pari al 50 per cento, dei contributi di cui trattasi al primo comma è destinata ad iniziative sportive universitarie sia a livello nazionale che internazionale, alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi, e che l'utilizzazione dei fondi così descritti è effettuata secondo le disposizioni di cui al secondo periodo del terzo comma in questione».

(0/1402/1/7)

ULIANICH, CANETTI

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione.* Accolgo l'ordine del giorno presentato dai senatori Ulianich e Canetti.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Ritengo opportuna un'altra breve pausa di riflessione. Sospendiamo, pertanto i nostri lavori.

*I lavori vengono sospesi alle ore 12,50 e sono ripresi alle ore 13.*

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Riprendiamo i lavori brevemente sospesi.

VELLA. Conformandomi a quanto espresso dal ministro Falcucci anch'io ritiro i miei emendamenti e li trasformo nei seguenti ordini del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in considerazione del fatto che i Centri universitari sportivi, legalmente riconosciuti, sono stati e sono tuttora gli strumenti di cui le Università si servono per l'attuazione delle iniziative e delle attività sportive universitarie,

impegna il Ministro della pubblica istruzione:

a precisare, nell'emanazione del regolamento di attuazione della legge che detta norme per la gestione dei contributi versati dagli studenti in virtù dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, che l'utilizzazione dei fondi destinati a manifestazioni sportive universitarie, a livello nazionale ed internazionale, sia affidata dai consigli di amministrazione delle Università al centro universitario sportivo italiano attraverso i suoi organi periferici (CUS) legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie, e che la predetta utilizzazione non è soggetta al previo parere del Comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, le cui competenze rimangono quelle stabilite dall'articolo 1 della legge da ultimo citata».

(0/1402/2/7)

VELLA, CANETTI, MEZZAPESA

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in considerazione dell'esigenza di assicurare, nella utilizzazione dei fondi precedentemente accantonati dalle Università e dagli istituti di studi superiori, il potenziamento e la costruzione di impianti sportivi:

impegna il Ministro della pubblica istruzione:

ad invitare le Università che non avessero ancora utilizzato parte di tali fondi per le suddette finalità, a riservare alle stesse il 50 per cento dei fondi a disposizione, fermo restando l'obbligo per le Università che avessero già proceduto alla utilizzazione dei fondi di assicurare comunque al potenziamento ed alla costruzione degli impianti sportivi non meno del 30 per cento dei fondi stessi».

(0/1402/3/7)

VELLA, MEZZAPESA, CANETTI

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione.* Il Governo accetta i due ordini del giorno presentati dai senatori Vella, Canetti e Mezzapesa.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Poichè sono stati ritirati tutti gli emendamenti, ivi compreso quello del senatore Canetti,

passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

**«Norme sul calendario scolastico» (1320)**

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sul calendario scolastico».

Questo argomento è troppo importante per esaurire la discussione in tempi brevi. Propongo perciò che la discussione del provvedimento inizi alla ripresa dei lavori, dopo le ferie estive.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

**«Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963 n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Università di Pisa» (1404)**, di iniziativa dei deputati Labriola ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Università di Pisa», di iniziativa dei deputati Labriola, Da Mommio e Spini, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione bilancio, cui era stato richiesto di esprimere il parere su questo provvedimento, ha deciso di riunirsi in sede plenaria per esprimerlo. Non essendo ancora pervenuto il suddetto parere, propongo di rinviare la discussione del provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO